

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
2° Reparto – 3^ Divisione – Servizio Disciplina (UPD)

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: [persociv@persociv.difesa.it](mailto:persociv@persociv.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persociv@postacert.difesa.it](mailto:persociv@postacert.difesa.it)

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
STATO MAGGIORE DIFESA  
STATO MAGGIORE AERONAUTICA  
STATO MAGGIORE ESERCITO - ROM  
STATO MAGGIORE MARINA  
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI  
- ROMA-**

OGGETTO : Indicazioni attuative della procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 116/2016, recante modifiche all'art. 55 *quater* D.Lgs. n. 165/2001 in materia di licenziamento disciplinare.

Come noto, il 13 luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n. 116 del 20 giugno 2016, già annunciato nelle news di questa Direzione Generale in data 17.6.2016 e 18.7.2016, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 55 *quater* del D.Lgs 165/2001, il cui testo coordinato con le modifiche si allega per la scrupolosa consultazione.

Nello specifico, il Decreto interviene sulla disciplina prevista per gli illeciti relativi alla falsa attestazione della presenza in servizio da parte dei dipendenti, già prevista dall'art. 55 *quater*, comma 1, lettera a), introducendo nell'articolo citato il comma 1 *bis*, secondo cui “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso”, e “della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”.

In tutti i casi di “falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”, di cui all'art. 55 *quater* citato, comma 1, lettera a), il successivo comma 3 *bis*, introdotto dal Decreto Legislativo n. 116/2016, prevede un'apposita procedura, in virtù della quale il dipendente la cui falsa attestazione della presenza in servizio sia stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, deve essere immediatamente sospeso in via cautelare dal servizio senza stipendio, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato.

La sospensione deve essere disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, o dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) di questa Direzione Generale ove ne venga a conoscenza per primo, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro 48 ore dal fatto (o dalla conoscenza di questo al termine degli accertamenti). La violazione di tale termine non determina la

decadenza dell'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità di coloro ai quali risulti imputabile.

Nel contempo, (comma 3 *bis*) con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'UPD della Direzione Generale per il personale civile.

Si evidenzia che, ai sensi del successivo comma 3 *quater*, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare deve essere effettuata la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti.

Da ultimo si precisa che è prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio negli enti privi di qualifica dirigenziale) che, senza giustificato motivo, non proceda alla sospensione e all'avvio del procedimento disciplinare, illecito, questo, punibile con il licenziamento e del quale deve essere data notizia, a cura di UPD, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati (comma 3 *quinqües*).

Per soddisfare l'esigenza insopprimibile di celerità, standardizzazione delle procedure e soprattutto per garantire la correttezza del procedimento (*ab origine*) e quindi non vanificare gli effetti previsti dalla norma, è stato predisposto l'unito *format*, che si allega, da utilizzare tempestivamente, previo contatto con l'UPD (0649862324 – 2667).

Pertanto, si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Comandi/Enti dipendenti per la scrupolosa osservanza, affinché venga prestata la massima attenzione agli adempimenti richiesti, per non incorrere nelle gravi conseguenze previste in caso di inerzia da parte dei soggetti responsabili.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dirig. Anita CORRADO